Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

ANNALI

2025

ANNALI

2025

SUOR ORSOLA
BENINCASA
UNIVERSITÀ EDITRICE

Direttore
Vincenzo Omaggio

Direttore responsabile
Arturo Lando

Comitato scientifico
Lucio d'Alessandro
Francesco M. De Sanctis
Enricomaria Corbi
Tommaso Edoardo Frosini
Emma Giammattei
Aldo Sandulli
Paola Villani

Redazione
Luciana Trama (responsabile)
Flavia Soprani

Gli articoli negli «Annali» dell'Università Suor Orsola Benincasa sono preliminarmente sottoposti a un giudizio di referaggio nel rispetto dell'anonimato sia dell'autore che dei revisori (a doppio cieco). La valutazione è affidata a uno o più specialisti del tema trattato, designati dal Direttore degli «Annali» anche fra i componenti del Comitato Scientifico, che rivestano, o abbiano rivestito, la posizione di professore universitario nelle Università italiane o straniere ovvero si distinguano come esperti di chiara fama.

I revisori giudicano, entro 30 giorni dal ricevimento dell'elaborato, sull'opportunità di accogliere il lavoro scientifico tenendo conto dei parametri valutativi di cui alla vigente legislazione e formulando un giudizio motivato – senza modifiche o previo apporto di modifiche – di accoglimento o di rigetto. Il Direttore, infine, su propria responsabilità, può decidere di non assoggettare a revisione i lavori di particolare pregio o di autori di particolare prestigio.

—

Progetto grafico e impaginazione
Flavia Soprani

Realizzazione e stampa
Carmine Marra

© Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli 2025
Tutti i diritti sono riservati

ISSN *online* 2281-3241
ISSN *press* 2037-5867

SOMMARIO

7 MATTEO BORRIELLO
La parrocchia di Santa Maria del Riposo a Baia: fonti documentarie per la conoscenza dell'architettura religiosa nei Campi Flegrei

31 EMANUELE COLUCCIA ALESSANDRA SANTORO SALVATORE VITA
Impatto dell'esposizione ai social media *sull'immagine corporea e lo sviluppo di disturbi alimentari*

53 ANNA D'ASCENZIO STEFANIA FERRARO
Il PNRR tra governance *e comunità. Un'analisi sociologica della messa in pratica*

83 MARIA GRAZIA ESPOSITO GENNARO CATONE
Lo stato psico-fisico degli adolescenti nell'epoca post-Covid: un'indagine sulla percezione degli insegnanti

115 GASPARE FIENGO
Brevi note sulla condizionalità rafforzata in ambito PAC

141 ALESSANDRO GAUDIERO
Violenza e ritualità delle cerimonie penali nella Napoli aragonese

163 PAOLA GIORDANO
Sovranità, verità, scienza: cenni su un lessico in trasformazione

181 ANTONIO LUONGO
«Riaprire l'archivio dove si conservano le idee prodotte dalla civiltà europea»: la Fenomenologia dello Spirito *nella filosofia di Biagio de Giovanni*

195 MARCO NIELI
*Sull'iconografia di un Nilo-Laocoonte (nero) dall'*Iseum *di Pompei*

229 ANTONIO RUSSO
*IUPOR (*Italicarum Urbium Potestatum et Officialium Repositorium*): per una repertoriazione digitale dei podestà e dei loro ufficiali nell'Italia medievale e moderna*

257 NATASCIA VILLANI
Dostoevskij, profeta del fallimento dell'umanesimo ateo. Una lettura di Henri de Lubac

PAOLA GIORDANO

Sovranità, verità, scienza: cenni su un lessico in trasformazione

Il testo si propone di osservare la trasformazione dei concetti di sovranità, verità e scienza e i relativi intrecci dalla prima modernità all'era digitale, con un passaggio attraverso il Novecento, quando si ridefiniscono ulteriormente i concetti di verità e di potere. La Riforma protestante e l'invenzione della stampa spostano l'autorità della verità dall'istituzione all'individuo, ponendo le basi per il pensiero critico e la libertà di coscienza, fino al sorgere dello Stato sovrano moderno, che risolve la questione della *veritas* in quella dell'*auctoritas*.

Con l'avvento contemporaneo della globalizzazione e poi della cosiddetta sovranità digitale, si ripensa ulteriormente il concetto di potere politico: la nuova disintermediazione comporta una nuova crisi della verità, richiedendo attenzione e diversi quadri normativi.

Parole chiave: sovranità, verità, tecnologia, diritto

The text aims to observe the transformation of the concepts of sovereignty, truth and science and the related intertwining from early modernity to the digital age, with a passage through the twentieth century, when the concepts of truth and power are further redefined. The Protestant Reformation and the invention of the printing press shifted the authority of truth from the institution to the individual, laying the foundations for critical thinking and freedom of conscience, until the rise of the modern sovereign state,

which resolved the question of veritas into that of auctoritas. With the simultaneous advent of globalization and then of the so-called digital sovereignty, the concept of political power is further rethought: the new disintermediation involves a new crisis of truth, requiring attention and different regulatory frameworks.

Keywords: sovereignty, truth, technology, law

Il mondo contemporaneo tecnologico e smaterializzato, mostra curiose analogie con la fase della prima modernità: le grandi rivoluzioni scientifiche, che trasformarono parte del mondo soprattutto tra il secolo XV e il XVI ridefinirono i concetti di verità e libertà proponendo (e poi riproponendo in forme nuove) la questione fondamentale dell'autorità (e dell'autorevolezza) nella cultura e nella prassi politica, giuridica, culturale.

Ogni innovazione tecnologica importante non si limita ad essere un mero strumento, ma diventa un elemento che sembra in grado di ricalibrare le dinamiche del potere, l'accesso al sapere e la costruzione della realtà condivisa.

La Riforma protestante che ha avuto un impatto fondamentale oltre che sulla religione, su governo, istruzione, commercio, diritto, ridefinendo radicalmente il panorama religioso e sociopolitico europeo nel XVI secolo, è stata una rivoluzione fondata in buona misura su un'altra rivoluzione: l'invenzione della stampa a caratteri mobili, che diffusasi pochi decenni prima, si era rivelata uno strumento sostanziale per la divulgazione delle nuove idee riformate[1].

La stampa permise la riproduzione rapida degli scritti di Lutero e dei suoi sostenitori, superando i limiti della

[1] E. Eisenstein, *La rivoluzione inavvertita: la stampa come fattore di mutamento nelle origini dell'Europa moderna*, Bologna, Il Mulino, 1995.

trascrizione manuale e accelerando straordinariamente la diffusione del pensiero riformatore. Ma soprattutto consentì la diffusione della Bibbia tradotta in volgare, sfidando radicalmente la struttura tradizionale ecclesiastica: con il principio della *Sola Scriptura*, attribuiva alla Bibbia l'unica autorità in materia di fede e vita[2]. Per i riformatori, la Scrittura era direttamente ispirata dallo Spirito Santo e auto-autenticante, poiché la sua autorità proveniva da Dio stesso, non dalle gerarchie ecclesiastiche e dalle loro interpretazioni. Essi insistettero sul metodo storico grammaticale, privilegiando il significato letterale del testo e condannando l'allegoria[3] la Scrittura, secondo i riformatori, doveva spiegare sé stessa, con lo Spirito Santo come interprete nei cuori dei credenti, piuttosto che la ragione umana

La Riforma in questo senso, non si affermò semplicemente come disputa teologica, ma rappresentò una crisi epistemologica profonda che ridefiniva la fonte e l'autorità della verità. Spostando l'onere dell'interpretazione dalla gerarchia ecclesiastica all'individuo, guidato dalla Scrittura e dallo Spirito, si posero le basi per una concezione soggettiva e decen-

[2] Tra la sterminata letteratura che riguarda la riforma protestante, cfr. almeno, M. Lutero, *La libertà del cristiano. Lettera a Leone X* (1520), a cura di G. Mieggie, Torino, Claudiana, 2016; Id., *Le 95 tesi di Lutero e la cristianità del nostro tempo* (1517), tr. it. Torino, Claudiana, 2016; M. Lutero, Erasmo da Rotterdam, *Libero arbitrio. Servo Arbitrio* (1524, 1525), tr. it., Torino, Einaudi, 2017; G. Calvino, *Istituzione della religione cristiana* (1559), a cura di G. Tourn, Torino, Utet, 197; Id., *L'Epistola a Sadoleto* (1539), in *Aggiornamento o Riforma della Chiesa? Lettere tra un cardinale e un Riformatore del '500*, a cura di G. Tourn, Torino, Claudiana, 1976; R. Bainton, *La Riforma protestante*, Torino, 2013; A. McGrath, *La riforma protestante e le sue idee sovversive. Una storia dal XVI al XXI*, tr. it., Chieti, GBU, 2017; G. Alberigo, D. Segna, (a cura di), *Sola grazia. I testi essenziali della Riforma Protestante*, Milano, Garzanti, 2017.

[3] F. Ferrario, L. Vogel, *Rileggere la Riforma. Studi sulla teologia di Lutero*, Torino, Claudiana, 2020.

tralizzata della verità, che implicava una transizione culturale fondata su una nuova forma di trasmissione delle idee, molto più libera e autonoma.

La stampa aveva contribuito radicalmente ad alterare le dinamiche di potere nel controllo dell'informazione, trasferendole da un modello centralizzato e gerarchico a uno più distribuito, che sfidava direttamente ed esplicitamente l'autorità della Chiesa, sostenendo che non dovesse esserci alcuna mediazione tra il singolo credente e Dio, e che solo le Sacre Scritture, e non i precetti della Chiesa, dovessero indicare il cammino cristiano.

Il "vero principio protestante" si tradusse così in una forte richiesta di libertà, ovvero nel primato della coscienza individuale rivelando in questo senso una importante integrazione tra un'idea trasformativa (la coscienza individuale) e una tecnologia trasformativa (la stampa), che ha avuto un impatto profondo e duraturo sul concetto di individualismo e sul rapporto tra l'individuo e l'autorità.

Il processo culturale riformatore preparò il terreno per lo sviluppo del pensiero critico e scientifico successivo, poiché l'*auctoritas* non era più rappresentata da un'unica istituzione, ma era potenzialmente accessibile a chiunque potesse leggere e riflettere sul testo sacro.

Un cambiamento che se da un lato aveva liberato la conoscenza, dall'altro creava nuove incertezze e la necessità di nuovi criteri per l'analisi della verità, portando a una frammentazione delle credenze e, in alcuni casi, a un'esasperazione del soggettivismo che avrebbe avuto ripercussioni secolari. Si generò una profonda instabilità politica e sociale, culminata con le guerre di religione e con la nascita di nuove forme istituzionali, espresse emblematicamente dallo Stato sovrano moderno.

> «La filosofia moderna cominciò con il *deomnibus dubitandum est* di Descartes, con il dubbio (…) nella filosofia e nel pensiero moderni, il dubbio occupa la stessa posizione centrale che occupò per tutti i secoli prima il *thaumazein* dei greci, la meraviglia per tutto ciò che è in quanto è... Non era la ragione ma uno strumento artificiale, il telescopio, che praticamente cambiava la visione del mondo fisico... La vecchia opposizione di verità sensibile e verità razionale, della capacità inferiore di cogliere la verità propria dei sensi e di quella superiore della ragione, sbiadì davanti a questa sfida, davanti all'implicazione evidente che né la verità né la realtà sono date, che né l'una né l'altra appaiono come sono, e che solo la sospensione dell'apparenza, abolendo le apparenze, può offrire la speranza di una vera conoscenza»[4].

Il dubbio, l'assenza di certezze assolute, rappresenta uno dei fondamenti del pensiero giuridico moderno come premessa della libertà di pensiero, e dunque della costruzione teorica dell'individualità. D'altro canto, soprattutto in senso politico-giuridico, segna la perdita della sicurezza, la premessa del disordine, che storicamente si contrappone alla prevedibilità tipica dell'organizzazione medievale, ordinata gerarchicamente: "Ciò che il medioevo sentiva ed esprimeva, era che ogni uomo aveva un superiore. Questo superiore era il suo signore, il suo sovrano, che, a sua volta aveva un signore, un sovrano. Così la società offriva allo sguardo quello che Augustin Thierry ha magnificamento definito «una grande catena di doveri»"[5].

[4] H. Arendt, *Vita activa. La condizione umana* (1958), tr. it. S. Finzi, Bergamo, Bompiani, 2004, pp. 202-203.

[5] B. de Jouvenel, *La sovranità* (1955), tr. it. (a cura di E. Sciacca), Milano, Giuffré, 1971, p. 214.

L'Europa cinque-seicentesca dilaniata dalle guerre di religione, e quindi dalla consapevolezza della perdita dell'unico riferimento religioso e politico, che era stato, in epoca medievale, la cristianità, si trova davanti lo scardinamento dell'assetto gerarchico tradizionale e si pone il problema dell'ordine come argomento decisivo. Bisogna sottrarre l'individuo all'insicurezza, e occorre un'autorità nuova e forte, che si ponga come custode di un ordine nuovo: è la ragione ad indicare questa strada[6] ed è così che con Hobbes sembra dissolversi il problema della *veritas* in quello dell'*auctoritas*, a cui è demandata la legittimazione delle forme giuridiche e del potere politico[7].

Lo Stato assoluto moderno, nell'avocare a sé il monopolio della forza, nell'attribuirsi il compito essenziale di mantenere l'ordine all'interno e di assicurare la difesa in caso di guerra, nell'organizzare una burocrazia professionale e un esercito stabile, delimita una sfera pubblica distinta da una privata e riconosce ai cittadini l'autonomia nella gestione dei propri affari personali, nelle scelte economiche ma anche spirituali, quelle che riguardano il cosiddetto 'foro interno'.

In questo senso la questione del rapporto fra la verità, la politica e il diritto, sembra risolta nella teoria hobbesiana

[6] P. Costa, *Diritti*, in M. Fioravanti (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 39.

[7] F.M. De Sanctis, *Il sovrano all'opera: le ragioni del giudice*, in *Luoghi e tempi del pensiero giuridico, Napoli*, Editoriale Scientifica, 2010, p. 99: «La verità di cui parla Hobbes è una verità molto specifica, ossia quella depositata negli scritti dei 'dottori', ivi compresa la sua stessa opera (che pur gli sembra "una verità evidente"); e con sano realismo (anche giuridico) rifiuta a questo tipo di verità ogni effettività nella capacità di produrre pace ordine e benessere, ossia di vincolare le azioni degli uomini in vista di una convivenza civile». I pareri dei giuristi, corrispondono alla *veritas*, cioè una verità non ricompresa e definita nell'*auctoritas*, e quindi incapace di istituire il legame sociale ineludibile e vincolante espresso dalla legge (il cui etimo, come ricorda De Sanctis deriva dal verbo *ligari*).

di un assolutismo che presenta gli elementi essenziali del liberalismo: lo Stato, grande organismo artificiale, detiene l'interpretazione unica della giustizia e della verità, che non solo si esprime, ma si sostanzia nella legge.

Rimane comunque uno spazio di libertà immateriale, che si accompagna alla libertà fisica, quella cosiddetta innocua: lo spazio della coscienza individuale che consente di coltivare pensieri e opinioni autonomi, purché questi, incautamente espressi, non mettano a repentaglio la pace e la salute dello Stato e come immediata conseguenza la vita dei cittadini. La modernità giuridica sembra quindi svincolarsi dal problema della verità, dall'esigenza di adeguarsi a un valore unico, assoluto, superando così ogni relazione fra diritto, politica e verità[8].

La verità, tradizionalmente legata alla rivelazione divina, a sua volta derivante dall'autorità ecclesiastica, si muove verso un fondamento più razionale ed empirico. La "verità effettuale della cosa", come la definiva Machiavelli[9], rappresenta un approccio pragmatico alla politica, distaccato da

[8] Sul rapporto complicato del diritto con la verità e con i valori, che rimane sullo sfondo di tutto questo saggio, v. almeno N. Irti, *Diritto senza verità*, Roma-Bari, Laterza, 2011, e i bei saggi contenuti in Id., *Il salvagente della forma*, Roma-Bari, Laterza, 2007; P. Haberle, *Diritto e verità*, a cura di F. Fiore, Torino, Einaudi, 2000; D. Patterson, *Diritto e verità*, a cura di M. Manzin, Milano, Guffrè, 2010; G. Zagrebelsky, *La virtù del dubbio. Intervista su etica e diritto*, a cura di G. Preterossi, Roma-Bari, Laterza, 2007; Id., *Contro l'etica della verità*, Roma-Bari, Laterza, 2008..

[9] N. Machiavelli, *Il Principe* (1532), Firenze, Le Monnier, 1937, Capitolo XV; Per un orientamento generale, v. G.M. Barbuto, *Tensione utopica e "verità effettuale" nel pensiero di Machiavelli*, in AA.VV. (a cura di G.M. Labriola, F. Romeo), *Niccolò Machiavelli e la tradizione giuridica europea*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, pp. 135-150; A. Giuliani, *L'esperienza giuridica fra logica ed etica*, Giuffrè, 2012, pp. 146-536, che discute la ricerca di "rigore" e "coerenza interna" nel diritto, influenzata dalla ragione scientifica.

ideali metafisici per concentrarsi sull'osservazione della realtà, anticipando la ricerca di una verità basata sulla ragione e sull'esperienza, fondamentale per la scienza che cambiava. Sebbene la ricerca della verità rimanga un ideale (*adaequatio intellectus et rei*), la sua costruzione si lega sempre più alla dimostrazione e alla verificabilità.

Il tema del rapporto tra verità, politica e diritto, imprescindibile e dibattuto per secoli, viene ripreso e trattato magistralmente da Hannah Arendt: «Nessuno ha mai dubitato del fatto che verità e politica siano in rapporti piuttosto cattivi l'una con l'altra e nessuno, che io sappia, ha mai annoverato la sincerità tra le virtù politiche»[10]. A metà del Novecento, alla luce degli avvenimenti drammatici che avevano cambiato ancora una volta in maniera radicale i fondamenti culturali di un'epoca, la Arendt identifica e mostra la sostanziale differenza tra verità razionale (quella della scienza e della filosofia) e verità fattuale (quella della storia e dell'informazione).

Il problema si pone proprio con la verità fattuale che appare particolarmente fragile rispetto all'uso politico, come dimostra l'esperienza dei regimi totalitari, in cui la manipolazione della realtà diventa uno strumento determinante per controllare le masse attraverso la creazione di una realtà alternativa, in cui la distinzione tra vero e falso si dissolve e il valore dello spazio pubblico come luogo di confronto tra opinioni diverse, perde di senso poiché il dibattito è dominato dalla manipolazione, dalla propaganda e dall'uso consapevole della menzogna ideologica e della distruzione della realtà fattuale da parte dei regimi totalitari. Il mentitore politico

[10] H. Arendt, *Verità e politica* (1968), a cura di V. Sorrentino Torino, Bollati Boringhieri, 2004, p. 29, nel saggio *Che cos'è l'autorità?* (1954), tr. it., Milano, Garzanti, 2023.

(a differenza del bugiardo tradizionale) agisce nello spazio pubblico dove sa di poter distorcere la realtà condivisa: la distruzione della verità diviene condizione fondamentale per l'assoggettamento e crea il presupposto per l'esistenza "suddito ideale": «Il suddito ideale del regime totalitario non è il nazista convinto o il comunista convinto, ma l'individuo per il quale la distinzione fra realtà e finzione, fra vero e falso non esiste più»[11].

Questa condizione, come si vedrà meglio in seguito, trova un parallelo inquietante nell'epoca della cosiddetta post-verità di cui si discute attualmente[12], e in cui il moltiplicarsi delle fonti e la frammentazione dell'informazione rendono più facile costruire narrative parallele, che rendono il consenso sociale più importante della verifica dei fatti.

Negli anni '70 del Novecento, Michel Foucault proponeva una delle analisi più incisive sul potere elaborate negli ultimi decenni: il potere non si manifesta solo come repressione dall'alto, ma più spesso come rete capillare di relazioni che riguarda ogni aspetto della vita sociale, creando forme di 'verità' attraverso cui si crede di comprendere sé stessi e il mondo.

Il potere, secondo Foucault, opera attraverso tecnologie sempre più sottili e pervasive. Non più la spada del sovrano, ma la tecnica, nelle sue diverse forme, che suggerisce cosa comprare, cosa pensare, chi voler essere (o apparire), producono desideri, creano identità, forgiano soggettività.

La verità non è neutrale, ma è piuttosto costruita attraverso sistemi di conoscenza che sono essi stessi forme di po-

[11] H. Arendt, *Le origini del totalitarismo* (1951), Torino, Einaudi, 2009, p. 649.

[12] L. McIntyre, *Post-verità*, a cura di A. Lanni, Torino, Utet, 2019.

tere: ogni società possiede il proprio 'regime di verità', il quale determina quali discorsi possano esserne concepiti come espressione, quali tecniche siano utilizzate per ottenerla e chi è autorizzato a pronunciarla[13].

La biopolitica[14] descrive l'insieme delle pratiche attraverso le quali il potere penetra nella vita e nei corpi degli individui. L'oggetto non è più semplicemente il territorio statuale o i cittadini, ma la gestione dei corpi e il controllo delle popolazioni in senso ampio, e include argomenti come la salute, la demografia e le migrazioni.

Il 'biopotere' si manifesta in diverse modalità: attraverso dispositivi di controllo e calcolo che agiscono su ogni aspetto della vita, mediante i sistemi di comunicazione, tramite la produzione di sapere scientifico e tecnologico, oltre che con politiche economiche che investono la nascita e la vita stessa.

A differenza del potere sovrano tradizionale, che si basava sulla legge e sulla repressione, la biopolitica foucaultiana opera sul modello della normazione e della normalizzazione, richiedendo una 'griglia di intelligibilità' che si emancipi da un'idea di potere inteso come decisione o proibizione.

[13] Michel Foucault ha dato del concetto una delle più note interpretazioni, in una serie di conferenze tenute all'Università californiana di Berkeley nel 1983, un anno prima di morire, ora raccolte in un volume, M. Foucault, *Discorso e verità nella Grecia antica*, Roma, 2005; v. anche Id., *Il coraggio della verità: il governo di sé e degli altri II. Corso al Collège de France* (1984), a cura di M. Galzigna, Milano, Feltrinelli, 2011.

[14] Cito volutamente solo le opere fondamentali di Foucault su questo argomento e quelle di Roberto Esposito che ne dà una lettura peculiare: M. Foucault, *Medicina e biopolitica. La salute pubblica e il controllo sociale*, a cura di P. Napoli, Roma, Donzelli, 2021; R. Esposito, *Biopolitica*, in *Enciclopedia Italiana*, Treccani; Id., *Bíos: Biopolitica e filosofia*, Torino, Einaudi, 2015; Id., *Immunitas. Protezione e negazione della vita*, Torino, Einaudi, 2020.

La sovranità, tradizionalmente ancorata al territorio e alla volontà popolare, si trova ora ad affrontare sfide inedite poste dalla fluidità delle informazioni e dall'ascesa di attori non statali, in cui il tema della biopolitica[15], intesa come gestione della vita e dei corpi da parte del potere, assume nuove configurazioni che incidono sulla produzione stessa della 'verità', e contribuisce alla discussione (multiforme e pluridecennale) sulla crisi della sovranità. La sovranità, si conferma come una nozione ingombrante, ma anche come un concetto dinamico, suscettibile a cambiare storicamente, strutturando il potere nelle sue forme diverse. La sua evoluzione dal diritto divino alla volontà popolare dimostra la adattabilità del concetto: considerandola una costruzione storica, anche il suo attuale, ipotetico liquefarsi rappresenta una riarticolazione del potere, che richiede una nuova sintesi politico-giuridica.

Il concetto di sovranità, può essere definibile come l'organizzazione giuridica della politica mediante la sua istituzionalizzazione e la sua trasformazione in un ordine giuridico. Appare impensabile quindi una sovranità de-politicizzata,

[15] C. Galli, *Sovranità*, Bologna, Il Mulino, 2019, pp. 8-9. La storia teorica della sovranità viene fatta risalire comunemente a J. Bodin, *I sei libri dello Stato* (1576), a cura di M. Isnardi Parente, Torino, Utet, 1964. La bibliografia su questo tema è talmente vasta da costringermi a ridurre I riferimenti ad alcuni tra I 'giganti' della cultura giusfilosofica che nei primi decenni del Novecento diedero vita a un importante dibattito sulla crisi e la trasformazione della sovranità politica: C. Schmitt, *Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità* (1922) in Le categorie del 'politico', tr. it., P. Schiera, a cura G. Miglio e P. Schiera, Bologna, 1972, p. 41; H. Kelsen, *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una teoria pura del diritto* (1920), a cura di A. Carrino, Milano, Giuffrè, 1989; R. Carre' de Malnberg, *Contribution à la théorie générale de l'État spécialement d'après les données fournies par le droit constitutionnel français* (1920-1922), Paris, Dalloz, 2007; B. de Jouvenel, *La sovranità* (1955), tr. it. (a cura di E. Sciacca), Milano, Giuffré, 1971,

così come è impensabile svincolare il concetto di politicità dal suo concretizzarsi in una decisione sovrana giuridicamente legittimata[16].

Si allontana peraltro l'immagine tradizionale dello Stato sovrano che agisce come un soggetto unitario sulla scena internazionale alla stregua di un'entità monadica ed autoreferenziale, a favore, invece, di un ordinamento globale multilivello, in cui gli Stati sono sempre più influenzati e condizionati da decisioni che vengono prese al di fuori dei loro confini ma che hanno, comunque, effetti rilevanti all'interno dei propri territori: si pensi, ad esempio, alle valutazioni delle agenzie di *rating* circa la solidità delle finanze statali[17].

La globalizzazione, può essere intesa sinteticamente come processo di integrazione economica mondiale connotato da un vuoto di diritto pubblico dovuto alla mancanza di regole, di limiti e di controlli nei confronti dei grandi poteri economici e finanziari privati, le cui cause sono rappresentate dal progresso tecnologico in materia di comunicazioni, dalla accresciuta importanza di beni immateriali come l'informazione, dallo sviluppo dell'informatica, dalla smaterializzazione delle ricchezze tradizionali e dalla relativa finanziarizzazione dell'economia che fa sì che, il capitale finanziario, non essendo più legato al territorio, possa spostarsi alla ricerca del luogo più conveniente dal punto di vista fiscale, sfuggendo, così, al controllo dei pubblici poteri.

Peraltro, pur avendo come effetto la formazione di un mercato unico globale, la globalizzazione non è ancora riuscita a scardinare il pluralismo delle sovranità, ciascuna differente dall'altra per fattori giuridici, sociali, culturali. Per

[16] C. Galli, *Sovranità*, cit., p. 41.

[17] L. Ferrajoli, *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Roma-Bari, Didonai, 2001, p. 83.

paradosso, sembra aver acutizzato il senso di insicurezza e di solitudine di singoli individui che temono di perdere la propria identità. La conseguenza non è dunque la 'fuga dalla sovranità', bensì, una rivalutazione frequente della sovranità stessa, intesa come istanza di protezione da parte dei singoli individui da rivolgere direttamente ai propri Stati[18].

Tuttavia, poiché i mercati agiscono perseguendo l'utile, le politiche che questi impongono agli Stati non possono non andare a vantaggio degli stessi interessi privati, ovviamente interessati alla massimizzazione dei profitti.

Tra le principali conseguenze del primato dei poteri economici globali ci sono, da una parte la trasformazione della politica in 'tecnocrazia', intesa come applicazione delle leggi dell'economia da parte di governi tecnici dotati di una legittimazione proveniente non dal popolo, bensì, dai mercati (a cui saranno chiamati poi a rispondere).

Dall'altra, l'emersione del *soft law*, ovvero l'insieme delle regole flessibili che recepiscono le istanze degli operatori di un settore. Le disposizioni normative, pur in assenza di un'efficacia vincolante diretta, si caratterizzano per un'osservanza dovuta alla immedesimazione tra coloro che le hanno emanate e coloro che ne sono i destinatari. È infatti possibile associare a tale concetto quello della *lex mercatoria*, cioè l'insieme di regole create dalla comunità di operatori economici per le esigenze del commercio internazionale, e per lo più originate dalla prassi[19].

[18] N. MacCormick, *La sovranità in discussione. Diritto, stato e nazione nel "commonwealth europeo*, Bologna, Il Mulino, pp. 258-262; B. De Giovanni, *Elogio della sovranità politica*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015.

[19] F. Galgano, *Lex mercatoria*, Bologna, Il Mulino, 1993. Si tratta dell'opera fondamentale che ne esplora la storia e il ruolo attuale.

La fluidità delle nuove forme di potere può essere attribuita all'azione della 'velocità': la rapidità delle informazioni, delle comunicazioni e degli scambi di ogni tipo, agisce come un costante fattore di destabilizzazione per gli Stati dando vita a forme diverse di democrazia basate spesso su manifestazioni di consenso a breve termine.

I governi si trovano così divisi tra la necessità di conformarsi a un'opinione pubblica volatile e quella. Inevitabile, di affrontare processi a lungo termine. La crisi delle strutture sociali intermedie, come i partiti politici e le associazioni tradizionali, è ulteriormente aggravata dalla velocità della società contemporanea, producendo spesso un importante divario tra le richieste immediate e superficiali e la necessità di una mediazione ponderata.

Si comincia a discutere di un 'Leviatano digitale'[20]: a differenza del Leviatano hobbesiano, che rappresentava l'autorità centralizzata e assoluta, gli strumenti tecnologici operano attraverso un controllo diffuso e decentralizzato. L'autorità (nella sua nuova forma) è distribuita tra una rete di attori che include governi, aziende tecnologiche e professionisti in-

[20] M.D. Arasic, *Leviatano 4.0. Politica delle nuove tecnologie*, Roma, Luiss University Press, 2022; la "sovranità digitale" è un concetto in evoluzione nel diritto internazionale pubblico: per tutti, S.S. Sassen, *Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages*, Princeton University Press, 2006; La bibliografia italiana sul rapporto tra Diritto e Intelligenza Artificiale è in rapida evoluzione: cito intanto: F. Viterbo, *Algoritmi e Diritto. Questioni di teoria generale del diritto e diritto costituzionale*, Napoli, Jovene, 2021; R. Trezza, *Diritto e intelligenza artificiale: Etica – Privacy – Responsabilità – Decisione*, Pisa, Pacini Editore, 2020; G. Alpa (a cura di), *Diritto e intelligenza artificiale. Profili generali, soggetti, contratti, responsabilità civile, diritto bancario e finanziario, processo civile*, Pacini Giuridica, Pisa, 2021; U. Ruffolo, *XXVI lezioni di Diritto dell'Intelligenza Artificiale*, Torino, Giappichelli, 2021; F. D'Urso, *Giustizia predittiva e certezza del diritto. Un'aporetica coesistenza*, in *Intelligenza artificiale e processo. Un possibile ruolo nelle fasi iniziali e conclusive dell'accertamento* (a cura di) Vania Maffeo, Augusto Romano, Pasquale Troncone, Torino, Giappichelli, 2024, pp. 43-51.

dipendenti, ognuno dei quali detiene diverse forme di potere, innovativo rispetto agli schemi tradizionali.

La frammentazione del controllo, tipica dell'era digitale, modifica dunque radicalmente la concezione del potere.

In questo nuovo scenario, il controllo delle informazioni diventa un'arma strategica di primaria importanza. Piattaforme come i *social network* e i motori di ricerca hanno la capacità di influenzare il dibattito pubblico in interi paesi o continenti, attribuendo un potere di condizionamento enorme a chi le controlla.

Si esercita un controllo sottile e pervasivo attraverso algoritmi spesso invisibili agli utenti, i quali influenzano scelte e comportamenti, come i sistemi di raccomandazione che plasmano le decisioni individuali senza che l'utente ne sia pienamente consapevole.

L'Europa cerca attualmente di costruire una propria 'sovranità digitale' attraverso iniziative legislative come l'*AI Act*[21]. Questa normativa, la prima a livello internazionale sul tema dell'Intelligenza Artificiale, mira a bilanciare il progresso tecnologico con la protezione dei diritti dei cittadini, concentrandosi su obiettivi di sicurezza, trasparenza e diritti fondamentali.

Se la sovranità tradizionale è intrinsecamente legata al territorio e a leggi scritte, o comunque conoscibili, seguendo la tradizione illuminista, quella digitale opera attraverso un controllo decentralizzato e algoritmi invisibili che influenzano i comportamenti senza dettare esplicitamente leggi o norme.

[21] Si veda la *Carta dei Diritti Digitali* proposta in Italia nel 2016 e il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per la protezione dei dati. Il 25 settembre 2025 Il Senato italiano ha approvato in via definitiva la legge italiana sull'Intelligenza Artificiale; Sul punto cfr. AA.VV., *AI Act – Principi, regole ed applicazioni pratiche del Reg. UE 1689/2024*, Milano, Giuffrè, 2025.

Questo spostamento del 'locus' della sovranità dal dominio fisico dello Stato al regno digitale implica che i dati diventino il nuovo 'territorio' e gli algoritmi le nuove 'leggi'. il concetto di sovranità viene ripensato non più come il dominio di uno Stato su un territorio fisico, ma come la capacità di un'entità (Stato, corporazione o persino algoritmo) di controllare e modellare i flussi di informazioni, i dati e i processi algoritmici che governano il comportamento umano e le funzioni sociali.

Anche la democrazia costituzionale, fondata sulla formazione dialettica del consenso attraverso processi deliberativi che mirano al compromesso e al dialogo, rischia di scontrarsi con I sistemi tecnologici che si fondano su meccanismi poco comprensibili.

Le nuove tecnologie digitali, in particolare i social media e le testate online, hanno rivoluzionato l'accesso all'informazione, rendendolo immediato e pervasivo per miliardi di persone. Una forma democratizzazione che ha paradossalmente riproposto una profonda crisi della verità. Si assiste a un aumento incontrollato delle notizie false (*fake news*) e all'emergere dei cosiddetti media sintetici (video e audio generati o manipolati con intelligenza artificiale) diffusori di immagini che possono apparire reali e sono ampiamente utilizzati per diffondere disinformazione e propaganda[22]. Si verifica una sorta di *auctoritas* a rovescio, dove la credibilità delle informazioni non si fonda sulla qualità del messaggio o sulla competenza della fonte, ma sulla quantità di condivisioni che riceve rendendo estremamente difficile distinguere il vero dal falso e paragonare punti di vista divergenti.

[22] P. Mancosu, M. Ostoja, *Fake news. La fabbrica delle bugie*, Roma-Bari, Laterza, 2018; C. Chesney, *Deepfakes and the New Disinformation War*, «Journal of National Security Law & Policy», Vol. 10, n. 2, 2019.

La democratizzazione dell'informazione, pur abbattendo le barriere tradizionali e promettendo un accesso universale alla conoscenza, ha paradossalmente generato un ambiente in cui la verità è più elusiva e manipolabile. La disintermediazione dei media tradizionali, ha lasciato un vuoto che viene ora riempito da nuove forme di re-intermediazione algoritmica. In questo scenario, la selezione delle informazioni è spesso opaca e guidata da interessi commerciali o politici, piuttosto che dalla ricerca oggettiva della verità. Questo comporta una frammentazione della realtà condivisa e una crescente difficoltà per l'individuo nel formarsi una comprensione accurata del mondo[23].

Laddove la modernità aveva posto le basi per lo Stato di diritto e per il riconoscimento dei diritti individuali, spostando la legittimazione del potere dalla teologia alla ragione e al consenso, liberando la ricerca della verità dai dogmi religiosi e affidandola al metodo scientifico, l'era digitale, pur promettendo una maggiore democratizzazione dell'informazione e nuove forme di partecipazione, comporta, insieme con l'erosione della fiducia nelle istituzioni tradizionali, la diffusione incontrollata della disinformazione e la creazione di "bolle di realtà" che minacciano la coesione sociale e la stessa democrazia.

La sovranità statale viene messa alla prova dalla natura transnazionale del *cyberspazio* e dal potere crescente delle *Big Tech*. Il diritto e la politica devono confrontarsi con la distorsione cognitiva prodotta dagli algoritmi e la complessità nell' accertare la verità (anche quella processuale) pensando allo sviluppo di nuovi quadri concettuali e normativi per af-

[23] S. Rodotà, *Il mondo nella rete. Quali i nostri diritti, quali i nostri doveri*, Roma-Bari, Laterza, 2014.

frontare queste sfide, con la definizione di diritti digitali, lo sviluppo di una *governance* algoritmica quanto più possibile trasparente e responsabile, nella ricerca di nuovi equilibri tra libertà di espressione e necessità di contrastare la disinformazione.